

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-582/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2, lettera a) — Articolo 7, lettera f) — Nozione di «dati personali» — Indirizzi di protocollo Internet — Conservazione da parte di un fornitore di servizi di media online — Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento)

(2016/C 475/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Patrick Breyer

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev'essere interpretato nel senso che un indirizzo di protocollo Internet dinamico registrato da un fornitore di servizi di media online in occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet che tale fornitore rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di tale fornitore, un dato personale ai sensi di detta disposizione, qualora detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone.
- 2) L'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un fornitore di servizi di media online può raccogliere e impiegare dati personali di un utente di tali servizi, in mancanza del suo consenso, solo nella misura in cui detta raccolta e detto impiego siano necessari per consentire e fatturare l'effettiva fruizione dei suddetti servizi da parte dell'utente in questione, senza che l'obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei medesimi servizi possa giustificare l'impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

(Causa C-24/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) — Trasferimento di beni all'interno dell'Unione europea — Diritto all'esenzione — Mancato rispetto dell'obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione — Mancanza di indizi seri dell'esistenza di una frode fiscale — Diniego del beneficio dell'esenzione — Ammissibilità)

(2016/C 475/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Josef Plöckl

Convenuto: Finanzamt Schrobenuhausen

Dispositivo

L'articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall'articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l'articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l'esenzione.

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Republik Griechenland/Grigorios Nikiforidis

(Causa C-135/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile al contratto di lavoro — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Articolo 28 — Ambito di applicazione ratione temporis — Articolo 9 — Nozione di «norme di applicazione necessaria» — Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro — Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio — Doveri di leale cooperazione)

(2016/C 475/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Republik Griechenland

Convenuto: Grigorios Nikiforidis

Dispositivo

1) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17 dicembre 2009 rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.